

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che i cittadini di paesi terzi, per essere qualificati come «figli minorenni» ai sensi di tale disposizione, debbano essere «minorenni» non soltanto all'atto della presentazione della domanda di ammissione al soggiorno, ma anche al momento in cui l'amministrazione decide, in fine, in merito alla domanda stessa.

⁽¹⁾ G.U.L. 251, pag. 12.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Deutsche Telekom AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, Deutsche Telekom AG/Commissione europea

(Causa C-152/19 P)

(2019/C 164/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: D. Schroeder e K. Apel, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Slovanet, a.s.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, nella parte in cui rigetta il ricorso;
- annullare, nella sua integralità o in parte, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, la decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, riguardante un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso AT.39523 — Slovak Telekom), quale modificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final della Commissione, del 17 aprile 2015, e, in subordine, annullare o ridurre l'importo delle ammende inflitte alla ricorrente;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese relative sia al procedimento di impugnazione che a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce quattro motivi di ricorso.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente il principio secondo cui, perché ricorra la fattispecie del diniego di accesso, è necessario che l'accesso richiesto sia indispensabile per l'esercizio dell'attività a valle e, in conseguenza di ciò, non avrebbe applicato tale principio e, quindi, lo avrebbe applicato in maniera erranea.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente e applicato in modo scorretto il principio in base al quale ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora la prima abbia esercitato un'influenza dominante anche da un punto di vista effettivo.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato, e quindi lo avrebbe applicato in maniera erranea, il principio secondo cui ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora quest'ultima si sia attenuta in modo sostanziale alle istruzioni della controllante.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il principio relativo al rispetto del diritto ad essere ascoltato nel procedimento amministrativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 22 febbraio 2019
— Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Causa C-154/19)

(2019/C 164/27)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Attrice: Kypriaki Kentriki Archi

Convenuto: GA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'indipendenza di un Pubblico ministero, che emette un mandato d'arresto europeo in conformità alla propria legislazione nazionale, dal potere esecutivo possa essere valutata sulla base del ruolo che lo stesso ricopre all'interno del sistema giuridico nazionale. In caso contrario, quali siano i criteri in base ai quali debba essere valutata l'indipendenza dal potere esecutivo.
- 2) Se il Pubblico ministero di Amburgo, che secondo la legislazione tedesca fa parte del potere esecutivo e non di quello giudiziario, è inquadrato nella struttura gerarchica del Ministero della Giustizia e ha l'obbligo di perseguire penalmente l'autore del reato se lo ritiene opportuno in seguito a una valutazione di tutti gli elementi del caso, di assoluzione e a carico, possa essere considerato un'autorità sufficientemente indipendente che partecipa all'amministrazione della giustizia penale, tale da costituire un'«autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, del 13 giugno 2002 ⁽¹⁾, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.